

con lei, e quel che tocca bagna di sangue. Ella entra a riposare con lui, ma lo vede sparire, e trova sulle lenzuola l'effigie del Crocifisso. Così si converte.

E qui, stringendole affettuosamente la mano, mi dichiaro con riverente stima

Tutto suo  
G. PITRÈ.

Palermo, 27 maggio '75.

MIO VENERATO PROFESSORE,

Profitto, senz' altro, della squisita bontà ch' Ella mi dimostra, per mandarle alcuni mss. contenenti 7 fole in dialetto genovese, state raccolte dalla bocca del popolo in Genova stessa. Prego V. S. car.<sup>ma</sup> di volerne correggere la scrittura, tanto che stampandole possa io esser certo di non aver falsificata la ortografia di codesta provincia.

E qui mi permetto un'osservazione. Ella, maestro solenne in questi studi, m'insegna che il dialetto varia sì per le persone che lo parlano e sì pe' luoghi ne' quali si parla. Le novelle che sottopongo alla sua critica rappresentano, com' Ella vedrà, il dialetto parlato in Genova dal popolo minuto, lontano ugualmente dalla raffinatezza del medio ceto e dalla sguaiatezza plebea.

. . . . . E dopo ciò, lasci, o illustre Sig. Professore, che io le anticipi i più vivi ringraziamenti del favore che sarà per farmi, e me le ripeto

Aff.<sup>mo</sup> di cuore  
GIUSEPPE PITRÈ.

---

ALCUNI DOCUMENTI  
INTORNO A LA RICOSTRUZIONE DEL CASTELLETTO  
E AD UN INTRIGO DI ALFONSO D'ARAGONA  
(1448-1455)

---

Narra il Giustiniani che nell'anno 1448 il doge Giano di Campofregoso « faceua rinouare la fortezza del Castelletto, ch'era stata ruinata gli anni precedenti, et hebbe suspicionone che Nicoloso giustiniano fussi contrario al suo stato per cagione di certe letere che Nicoloso haueua hauuto dal Re Alfonso da Napoli, et lo incarcerò et missolo sotto la corda li fece pagare dieci millia lire, et lo confino a Lucca, et non dimeno doppo non molto tempo Pietro

fregoso Duce onosciuta la innocenza di Nicoloso il restituì alla patria; et Nicoloso rimborso parte de i denari ch'aeuea pagato al Duce Ianus » (1).

Questo racconto, vero in diverse sue parti, richiede qualche schiarimento e sviluppo, nonchè alcune rettifiche ed osservazioni, le quali ci sono fornite da parecchi documenti, dieci dei quali riporto in Appendice. In esso si contengono essenzialmente due notizie, che nella mente dell'annalista non paiono avere nulla di comune fra loro, mentre invece hanno, fosse pure solamente di fatto, un nesso diretto: la prima riguarda la ricostruzione del forte di Castelletto; la seconda il processo e relativa condanna e la riabilitazione di Nicolò Giustiniani: quest'ultima ha speciale importanza perchè suppone a propria base un intrigo del re Alfonso d'Aragona ai danni di Giano Fregoso doge. Vedremo or ora il rapporto fra le due notizie. Del contenuto dei ricordati documenti si parlerà man mano che se ne presenterà l'occasione. Il I è un ricorso, il II ed il III sono decreti relativi ad esso, e questi primi tre si trovano scritti sullo stesso foglio: essi, giova pur riconoscerlo, sono a loro volta in qualche punto spiegati dal racconto dell'annalista. Risulta dal I, confermato, almeno in parte, dagli altri due, che non il solo Nicolò suddetto fu preso in sospetto dal Doge Giano, ma ancora Battista Giustiniani, per accuse che si dichiarano false, le quali non è specificato (ma lo sappiamo da altre fonti) in che consistessero; come i due infelici, gettati in carceri orrende, ebbero a sopportare tali tormenti che tutti i cittadini aventi in cuore qualche sentimento d'umanità furono contristati dalle loro sventure; che furono costretti a pagare, rispettivamente e « contra omnem iusticiam », Nicolò lire genovine diecimila e Battista cinquemila al doge Giano od a chi questo avesse ordinato. Il mese o i mesi in cui avvennero questi fatti non sono precisati, ma si potrebbe fin d'ora presumere che non siano da portare dopo il settembre, perchè Giano morì nella prima metà del dicembre dopo tre mesi di infermità conti-

---

(1) *Annali della Repubblica di Genova*. Genova, Bellono, 1537, ad a.



nua (1), e siccome in questo episodio (come nella decisione presa di ricostrurre il Castelletto) egli dovette aver parte diretta, è più facile che ciò sia avvenuto mentre egli era ancor sano. Ma più avanti preciseremo ancor meglio l'epoca. Le dette somme, veramente ingenti per quei tempi (2) furono impiegate (ci è detto dal doc. I) in un lavoro molto importante, quello cioè impreso, come dice l'annalista, dal Doge Giano: la ricostruzione del Castelletto. È noto come questo forte posto sul colle che si atterga alla città, fosse stato rovinato dagli stessi Genovesi — i quali incominciavano a considerarlo quale cosa pericolosa alla loro libertà — nel 1436, al tempo della lotta acerrima da essi combattuta per riconquistare l'indipendenza contro il duca di Milano, Filippo Maria Visconti (3). Siccome però il detto forte costituiva pure la principale difesa della città, e, d'altra parte, gli stessi Dogi vi annettevano molta importanza anche per proprio conto, si finì per decretarne la ricostruzione, e quanto meno la volle Giano. Ora intorno a questo punto abbiamo un particolare, sappiamo cioè non solo da quale fonte siano provenuti i denari spesi intorno a quella storica fortezza, ma, riterrei anche, l'ammontare della somma impiegata, giacchè dal contesto dei periodi in cui si parla di ciò, e particolarmente da alcune frasi, ad es. questa: «... fabricata esset de pecuniis propriis ipsorum... » (cioè di Nicolò e di Battista), ed altre, sembra apparire che quei denari soli, senza ulteriore concorso di somme, siano stati sufficienti; e risulta per converso che tutti, e non una parte di essi, furono spesi in quel lavoro «..... que omnes converse fuerunt in utilitatem excelsi communis Ianue scilicet in fabricatione arcis castelleti.... » (4).

---

(1) GIUST., loc. cit.

(2) Giusta la *Tavola delle Monete* del DESIMONI (in BELGRANO, *Vita privata dei Genovesi*, Appendice), tali somme equivalevano complessivamente ad oltre lire italiane 251000 (valore commerciale).

(3) GIUST., anni 1435, 1436.

(4) È noto del resto, che le somme provenienti dalle multe inflitte venivano spesso erogate, in tutto od in parte, alla detta fabbrica, la quale doveva essere per le pubbliche finanze una voragine, abbisognando essa frequentemente, com'è naturale, di riparazioni a causa degli eventi sanguinosi di

Su questa opera fornisce ulteriori ed interessanti notizie il doc. IV, che ci dà a conoscere il nome di chi ebbe il delicato incarico di presiedere alla detta fabbrica e di amministrare il relativo denaro, nonchè l'epoca in cui fu terminato il lavoro, che dovette essere il settembre o l'ottobre del 1449. Fu, l'incaricato, Giacomo de Benissia, uomo che godeva di molta considerazione, come lo provano le numerose cariche ed uffici da lui sostenuti (1); il quale ai 10 di ottobre o in quel torno (il decreto relativo porta questa data) presentava un ricorso con cui, dopo aver detto del mandato ricevuto e del denaro, che asseriva essere stata « magna pecunie summa », spesa per mano sua, instava perchè, essendo ora finito il lavoro, si nominasse dal Doge e dagli Anziani un magistrato coll'incarico di esaminare i conti, essendochè ciò « convenit honori et fame ipsius Iacobi », ed affinchè « semper appareat eum recte omnia gessisse » nè si potesse lanciare il menomo sospetto sulla sua gestione; ed aggiungeva che quanto più quel magistrato si fosse mostrato minuzioso e severo, tanto più egli sarebbe rimasto soddisfatto. Tutto ciò potrebbe lasciar supporre che si andasse facendo qualche maldicenza sul conto di Giacomo de Benissia, il che non recherebbe alcuna meraviglia, oppure che questi volesse senz'altro prevenirla. Ma il Doge e gli Anziani, col citato decreto dei 10 ottobre 1449, respinsero senz'altro l'istanza, con un rifiuto il quale, perchè non motivato, riescì tanto più onorevole al ricorrente (2).

Nel primo dei documenti citati, che ho detto come consistesse in un ricorso — ed era diretto dai due Giustiniani al Doge ed agli Anziani per ottenere la restituzione delle somme che dicevano malamente pagate — si accennava all'importanza del Castelletto come a vera

---

cui era testimone e parte, e delle lotte che si combattevano sotto e contro di essa. V., ad es., *Litter.*, vol. 15, n. 165 in Arch. di Stato in Genova, - *Div.*, filza 17, ivi.

(1) Fra l'altro fu degli Anziani nel 1451 (d.º Arch. di St., *Off. Monete*, filza 733 B, in un documento relativo alle paghe del castello di Voltaggio).

(2) Documento V in Appendice.



chiave di difesa della città e si osservava non essere giusto che i ricorrenti dovessero pagare del proprio un'opera di utilità così evidente per tutti i cittadini, mentre essa poi avrebbe dovuto essere compiuta egualmente col denaro del pubblico; chiesta dunque la restituzione stessa, dicevano i supplicanti che, come a vantaggio del Comune era stata impiegata la somma, così a carico del medesimo dovesse dichiararsi l'obbligo della restituzione; e osservavano da ultimo come a tanta ingiustizia fosse da rimediare anche per non creare un precedente pericoloso, il quale sarebbe stato causa, in tante mutazioni cui andava soggetta la Repubblica, della rovina della città e dei cittadini. La supplica fu presentata nel 1454, chè tanto attesero (e certo dovettero attendere) quei due gentiluomini a chiedere e ad ottenere tale restituzione. Ed ai 15 di luglio del detto anno (1) il Doge, gli Anziani e l'Ufficio di Moneta, avuto il parere dei due giurisperiti Luca Grimaldi ed Enrico Stella, savii del Comune, e del Sindaco o Procuratore del Comune stesso, nonchè del cancelliere del detto ufficio di Moneta, che era Filippo de Bonavei (2), decretarono doversi prendere in considerazione la supplica; dopo di che il Doge e gli Anziani, dietro maturo esame, accolsero le istanze di Nicolò e di Battista ed ordinarono conseguentemente al ricordato Ufficio di inscrivere i ricorrenti quali creditori del Comune per l'intera somma chiesta, ciascuno per la sua quota. Un mese dopo (15 agosto) l'Ufficio di moneta approvava finalmente il decreto stesso (3). L'annalista dice che della somma in questione fu rimborsata solo una parte: ora tale asserito potrebbe spiegarsi ad es. supponendo che egli abbia voluto significare non essersi tenuto conto dei danni e degli interessi, di cui si fe' cenno nel decreto, ma che non furono neppure chiesti nel ricorso, e non erano piccola cosa se si considera, quanto a questi ultimi, cioè agli interessi, essere trascorsi circa sei anni dal giorno del for-

---

(1) Doc. II.

(2) Doc. III. — Arch. St. Genova, *Off. Monete*, filza 717.

(3) Doc. III.

zato pagamento. Ma è più probabile che l'annalista abbia senz'altro errato intorno a tale circostanza, ed egli, del resto, dimostra di non aver avuto conoscenza dei documenti prodotti e di non essere stato bene informato del fatto, non foss'altro perchè parla solo di Nicolò e non di Battista. Un primo atto però, durante il tempo trascorso innanzi che fosse stata ottenuta la restituzione, era intervenuto a favore di Battista Giustiniani. L'ingente somma, ch'egli aveva dovuto versare, e gli altri danni non lievi frutto delle tristi circostanze narrate, non potevano non aver portato un grave dissesto, un notevole assottigliamento del suo patrimonio. Nel giugno del 1450 pertanto egli ricorreva affine di ottenere una riduzione d'imposta, esponendo appunto come le sue facoltà, per cause a tutti in gran parte note, fossero ristrette a ben misera cosa (1). Il Doge, che era Ludovico Fregoso fratello al defunto Giano, e gli Anziani nominarono, con decreto dei 26 di quel mese (2), una commissione, i cui membri furono: Battista de Fornari, Bartolomeo de Franchi Borgaro, Marco de Cassina, Baldassare Maruffo, Giacomo de Riparolio notaro, e Antonio Navone, coll'incarico di istruire e decidere intorno alla pratica; ed essa, non ignara « casus et iacture quas passus est dictus Batista » e volendo « de honesto remedio illi providere », ordinò la riduzione (3). Senonchè, non essendo parso a Battista che questa fosse sufficiente, ricorse nuovamente per ottenerne una maggiore, la quale gli fu concessa dalla stessa commissione ai 13 di aprile del 1452 (4). Il Federici poi (5) dice di un decreto fatto per Nicolò nel 1449, senza peraltro spiegarsi di più: lo ricordo qui perchè potrebbe versare sulla stessa materia. Circa la parte della condanna riflettente l'esilio di cui parla l'annalista, è veramente da osservare che di essa non solo non vi è cenno alcuno nel ricorso, ma l'intonazione di questo e le sue

---

(1) Doc. VI.

(2) Doc. cit.

(3) Doc. cit.

(4) Doc. VII.

(5) *Abecedario*, fam. Giustiniani.



singole espressioni e parti, nonchè lasciar quanto meno intravedere tale circostanza, quasi sembrano escluderla; si accenna anzi persino al duro carcere sofferto ed ai tormenti come al massimo dei mali subiti. Tuttavia quanto al Nicolò non troverei questa sufficiente ragione per respingere senz'altro l'asserto dell'annalista, non solo perchè egli ci sa dire anche il luogo dove fu confinato e il nome del Doge che lo restituì alla patria (Pietro Fregoso), ma ancora perchè il fatto è confermato dal Federici (1). Circa il Battista la cosa può parere più discutibile anche perchè dal costui ricorso del 1450 risulta che egli era in Genova in quel torno di tempo e ancora nel 1451, e ciò potrebbe significare ad es., o che egli non fu accomunato col Nicolò in questa parte della condanna o che ne fosse stato già assolto (2). Altre soddisfazioni sembra abbiano avuto i Giustiniani oltre la restituzione del denaro: ciò è anzi certo pel Battista che trovo nel 1455 e per diversi anni appresso Presidente della Podesteria di Genova (3); pel Nicolò la cosa è tuttavia un po' dubbia (4).

---

(1) V. ciò che dico alla nota 1 della pag. 82.

(2) V. tuttavia ciò che dico a pag. 84, nota 2, e a pag. 86. Inoltre nella filza *Off. Monete* n. 733 B si trovano cinque documenti, che parlano dell'assenza di Battista senza tuttavia spiegarsi di più, i quali sembrano con ciò costituire una prova, per quanto non assoluta, che anch'egli fu esiliato. Sono estratti di parecchie partite di conto da cui risulta che Battista Giustiniani Longhi era possessore di numerosi titoli di credito, e da questi indirettamente, e dal doc. VI esplicitamente, si ricava che li possedeva, come in genere le sue sostanze, in comunione col fratello Damiano. Sebbene non al tutto chiari, il loro significato più plausibile è che tali titoli siano stati sequestrati a favore di Giano nominato sempre colla frase « pro I. d. Iano de Campofregoso » etc. Due di detti documenti furono estratti ad istanza dello stesso Battista nel 1451 ai 12 di aprile, cioè pochi giorni innanzi che intervenisse il secondo provvedimento (19 aprile) della commissione incaricata di decidere sulla riduzione delle imposte da lui chiesta. Altri due furono estratti nel 1455 agli 11 e ai 12 di febbraio, pochi mesi dopo i provvedimenti con cui si ordinò la restituzione del denaro a Nicolò ed a Battista. (V. anche doc. VIII e IX). Non voglio però da queste coincidenze dedurre con piena certezza che vi sia un nesso fra l'una cosa e l'altra. Il quinto contiene riassunti dei conti dello stesso Battista.

(3) *Abecedario*. V. pure nota 1, a pag. 82, in fine, e doc. VIII e IX, ed inoltre ciò che dico a pag. 84.

(4) V. nota 1, a pag. 82.

Fino a qui ho esposto i fatti puramente e semplicemente quali sembrano sgorgare dai documenti che ho citato, i quali sono di tal natura da parere di per sè stessi esaurienti e da indurre quindi a credere che — oltre il richiamo dall'esilio — il Doge e gli Anziani, ordinando la restituzione del denaro a Nicolò ed a Battista Giustiniani, abbiano compiuto un semplice atto di giustizia e fatto aperta confessione che questi personaggi erano stati veramente vittima innocente d'un errore o di una prepotenza. Anche quindi questa parte del racconto dell'annalista risulterebbe confermata. Senonchè non ho ancora parlato di un ultimo documento che ne pone in grave dubbio l'esattezza e che importa esaminare, perchè trattando la questione dell'innocenza dei Giustiniani si viene pure a toccare in qualche modo quella della esistenza o meno d'un intrigo di Alfonso d'Aragona contro Giano Fregoso. È noto come questo re fosse il naturale ed eterno nemico di Genova ed in particolare dei Fregoso: e più lo doveva essere di Giano, il quale sullo scorcio del gennaio dell'anno antecedente (1447) era riuscito con 85 compagni a sorprendere il Doge Barnaba Adorno e, cacciato dopo lotta accanita un corpo di 600 Catalani che Alfonso aveva inviato a guardia di costui, si era fatto eleggere in suo luogo (1). Non recherebbe dunque meraviglia che quel re vendicativo e sempre pronto ai danni dei Genovesi, avesse potuto meditare un qualche colpo contro Giano. Ma veniamo al documento. Consiste questo (2) in una serie di partite di conto formanti un totale di L. 9620, s. 11, sotto cui con scrittura sincrona è detto: « pro nicolao Iustiniano de campis ». Non si capirebbe se detto conto fosse a costui debito o a suo credito, qualora non si trovassero scritte sul lato opposto le seguenti parole, che, mentre ci indurrebbero a credere si tratti di partite appartenenti a Nicolò, conteggiate a favore di Giano Fregoso, costituiscono il punto più importante dell'atto e ce ne danno approssimativamente la data,

---

(1) GIUST. ad a.

(2) Doc. X.



di cui non vi è indicazione: « Illu. dñs Ianus pro armas diversas tam defendibiles quam ofendibiles. captas in domo dicti nicolai in valore librarum tricentarum octuaginta in quadringentas de acordio. sive ll. CCCLXXX in CCCC ». La frase « de acordio » riterrei voglia indicare che Giano nel fare quel conto abbia convenuto la valutazione e l'accreditamento coll'Ufficio di S. Giorgio o con quello di Moneta, anzichè con Nicolò. Che questo documento si riferisca al nostro episodio non è per me dubbio. È da osservare innanzi tutto che ricorrono gli stessi nomi di Nicolò Giustiniani debitore e di Giano Fregoso doge, creditore. V'è in secondo luogo la cifra di L. 380 o 400, che aggiunta a quella di L. 9620 forma un totale di 10,000 o 10,020, valore corrispondente a quello pagato da Nicolò a Giano. Terzo: il substrato di tutto è una congiura, perchè, come vedremo meglio, le armi rinvenute in casa di Nicolò non paiono poter avere altro significato. In quarto luogo v'è l'epoca che, sebbene il documento porti unicamente la data del mese, risulta corrispondere, perchè il nome di Giano in esso indicato qual creditore ne tiene luogo (1). Del resto l'identità non soltanto nella data (1448), ma addirittura fra i fatti narrati dall'annalista ed oggetto dei documenti I, II e III e quelli contenuti nel X, risulta chiara dalla corrispondenza che vi è — per un lato, fra quest'ultimo e il Federici (2) che accenna appunto ad un intrigo

---

(1) Questi fu doge una volta sola — dallo scorcio del gennaio 1447 al dicembre del 1448.

(2) Del fatto narrato dall'annalista fa cenno (e già qualche cosa ne ho detto) il Federici nell'*Abecedario* parlando di Nicolò Giustiniani Campi. Lo ricorda nel suo solito modo sommario ed anche oscuramente; ma cionondimeno l'aiuto che egli ci porge è valido sebbene scarso e generico, in quanto cioè da lui possiamo ricavare solamente che Nicolò cadde in sospetto del Doge nel 1448 e che fu bandito; e risulta ancora come egli dovesse essere beneviso al re Alfonso perchè andò a lui ambasciatore tre volte, ossia nel 1432, 1438, 1445, e fu console dei Catalani. Ma nel resto v'è qualche errore e contraddizione, e la stessa parte relativa al bando ed al consolato non si può ricavarla ed accettarla che dopo averla vagliata. Infatti il citato scrittore dice che Nicolò fu bandito nel 1446, mentre era console dei Catalani, da Giano, che ne scrisse anzi (si noti bene) ad Alfonso per farlo destituire. Ora Giano non era Doge nel 1446, e siccome sappiamo, anche dal doc. I, che fu egli appunto che condannò Nicolò, rimane vera la data del 1448

di un Nicolò Giustiniani *Campi*, il quale fu preso in sospetto da Giano — e per l'altro da un non meno evidente accordo fra lo stesso Federici (1) e l'annalista; dal che deriva il ricordato documento concordare con entrambi gli storici e coi tre primi. Quasi tutto ciò non bastasse, si aggiungono a riprova due altri documenti del 1455, l'uno dei 28 di maggio, l'altro degli 8 luglio (2). Questi contengono ordine di pagamento, circa proventi dell'Ufficio di S. Giorgio, il primo a favore del *Presidente* e di Nicolò Giustiniani, o meglio a Silvestro da Pino per essi; il secondo a Nicolò Giustiniani q. Francisci a suo nome ed a quello di Battista Giustiniani *Presidente* etc. Ora uno dei cinque documenti citati alla nota 2, pag. 80, ci informa che Giberto da Pino era fattore di Damiano fratello di Battista Giustiniani Longhi; dunque il Battista qui detto *Presidente* è sempre più identificato con quello che porta il casato Longhi e che fu condannato, e se ne ricava pure una maggiore identificazione anche per Nicolò; questo e il Battista qui nominato sono insomma secondo ogni apparenza gli stessi colpiti dal

---

asserita prima dal Federici. Ne deriva pure che Nicolò non potè essere bandito mentre era console, perchè dal 28 settembre 1447, giorno della nomina, fino almeno ai 4 di novembre del 1448 occupò quel posto Antonio Lomellini, come risulta da un ricorso fatto da alcuni Catalani esistente nella filza *Div.*, n. 17; nè l'annalista del resto accenna affatto a tale carica. Qui il Federici fece dunque una confusione, e forse non fu estraneo a ciò il sapere egli che quel sospetto e quel bando erano dovuti o attribuiti a rapporti non lindi fra re Alfonso e Nicolò, tanto più che egli conosceva quelli di benevolenza che avvincevano questo a quel principe. Di altre notizie relative specialmente ad alcune fra le numerosissime cariche attribuite a Nicolò e che questi avrebbe coperto in epoche in cui, dato anche che il bando fosse finito, non era però ancora totalmente tornato in grazia — non tenterò la spiegazione: noterò solo che diversi sono gli omonimi ricordati dal Federici. Lo stesso dicasi di notizie che egli dà del Battista (nessuna però riguarda il nostro episodio) rimanendo peraltro ferma quella dell'essere egli stato *Presidente* della Podesteria di Genova, e l'altra del decreto fatto per lui nel 1450, perchè di queste abbiamo la riconferma nei documenti citati. Del medesimo Battista — altri ve ne sono — parla in due riprese ed in esse dice cose in parte diverse.

(1) V. nota prec..

(2) Sono i documenti VIII e IX già citati. Di questi riporto in appendice unicamente la prima parte, che ne costituisce la sostanza, e lascio le partite che seguono numerose, le quali raggiungono nel primo la somma di L. 224 s. 6 d. 11, e nel secondo L. 4254 s. 14 d. 2.



Doge Giano. Ma Nicolò è detto Figlio del fu Francesco e siccome il Federici nota precisamente che il Nicolò Giustiniani Campi era figlio di Francesco, si ha in ciò una nuova prova del legame diretto del doc. XV col nostro episodio; nè si potrebbe, dopo ciò, ammettere che nello stesso tempo e luogo siansi verificati in tante circostanze eguali due fatti diversi. Ho insistito in questa dimostrazione, perchè siccome dal documento I sembra risultare che Nicolò appartenesse al casato Longhi al paro di Battista (1), questa sarebbe apparsa a primo aspetto una grave difficoltà: ma dopo quanto ho detto si deve invece concludere che il detto doc. I pecca in ciò di negligenza per aver taciuto il cognome del Nicolò, mentre fece quello del Battista. Inoltre nel presente episodio si incontrano diversi punti oscuri e contraddizioni non sempre spiegabili con certezza, le quali lasciano intorno ad esso un'ombra di mistero; e volendo diradare per quanto si può tale oscurità, era necessario che la dimostrazione stessa riuscisse irrefragabile. Il documento poi fornendo un grave indizio contro Nicolò, serve a farci riscontrare anche nei primi tre e nel racconto dell'annalista gli elementi, forse non prima avvertiti, del dubbio (2). Ora io non mi perderò a portare innanzi tutti gli argomenti che starebbero a prova della reale esistenza d'un intrigo: siccome i documenti che conosciamo

---

(1) Queste infatti sono le parole scritte nel corpo di esso: «... exponitur pro parte Nicolai et Bapte Iustiniani olim longi... », le quali, a parte la grammatica, paiono suonare come dico nel testo. Noto che nella filza *Off. Monete 733 B v'* è una copia dei documenti I, II e III: dico una copia perchè il solo fatto che in essa la scrittura è eguale dal principio alla fine — mentre nei doc. II e III (che sono i decreti) da me rinvenuti antecedentemente, la calligrafia è diversa dal I (il ricorso), — lo dimostra. Ora detta copia è identica all'originale, salvo che in luogo dell'espressione riferita sopra ha quest'altra: «. . Nicolai Iustiniani et Bapte Iustiniani olim longi... », la quale si legge però anche a tergo dello stesso originale, mentre al tergo proprio non indica che il nome dell'albergo, il che tutto costituisce già un elemento di dubbio. I decreti poi portano la firma di Gottardo da Sarzana.

(2) Qui devo avvertire che ritengo, almeno in genere, applicabile al Battista ciò che l'annalista ha detto di Nicolò, perchè dallo stesso tenore del ricorso, oltre che da altri dati, si vede che essi furono accomunati nella condanna e quindi anche nel fatto, salvo in qualche parte.

non sono sufficienti a risolvere la questione (1), basta — e l'esattezza storica lo esige d'altro canto — che io accenni a quelli i quali servono a far sorgere serio il dubbio stesso sul punto di cui è caso. Abbiamo in primo luogo le lettere inviate da Alfonso a Nicolò. Perchè, in verità, l'annalista dice che il sospetto originò da lettere giunte a Nicolò stesso da parte di quel re, ma che poi si vide come tale sospetto fosse infondato. Ora questo modo non soddisfa, giacchè rimane tuttavia il fatto affermato, e poi non contraddetto da lui, che le lettere realmente vennero; e può essere benissimo che pel nostro storico il sapere per qualche via come poi il condannato sia stato restituito alla patria ed abbia riavuto il denaro, sia stato causa onde ne concludesse che dunque egli fu riconosciuto innocente; nè io quindi con ciò intendo tacciare di parzialità il buon Vescovo di Nebbio. V'è in secondo luogo il rinvenimento ed il sequestro, in casa di Nicolò, di armi tanto di difesa quanto d'offesa. Invero, il valore di esse fu fatto ascendere a L. 380 in 400, pari a L. it. circa 6364,62 o 6699,60 (valore commerciale) (2): somma questa la quale dimostra come esse fossero in quantità considerevole e tale da doverne spiegare la presenza in quel luogo piuttosto attribuendola ad un fine criminoso e diretto contro l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, che non ad altre cause, quale ad es. la grandezza della casa. Neppure varrebbe il dire che le armi incriminate si trovassero presso Nicolò a cagione della carica di console dei Catalani da lui altra volta coperta — specialmente perchè diverse erano le mansioni del console e perchè in ogni caso troppo tempo era trascorso da che egli aveva cessato d'esser tale (3): nè d'altro canto supporrei che le stesse fossero destinate al commercio. Altro indizio grave a carico dei due Giustiniani è la lunga attesa da essi frapposta

---

(1) Dei parecchi documenti relativi al fatto, che ho rinvenuto, non ho creduto riportare in Appendice i meno importanti, specialmente pel motivo detto nel testo.

(2) Cfr. la cit. *Tavola* del DESIMONI.

(3) V. nota 1, pag. 82.



al chiedere giustizia. Non si può opporre la loro condizione di esiliati, perchè, anche, se come è più probabile, il loro esilio durò fino al 1454 (1), non poteva mancar modo agli stessi di ricorrere egualmente: ne è prova il ricorso presentato nel 1451 dal Battista (2) — fosse del resto egli ancora in esilio o no, poco importa; e taccio del decreto del 1449 fatto per Nicolò, per l'incertezza che si ha sul suo significato. Ma v'è di più: v'è cioè il ricorso ora ricordato fatto nel frattempo da essi, o almeno dal Battista, per ottenere una semplice riduzione d'imposta — e ciò senza protesta d'innocenza, ma col solo accenno a casi dolorosi subiti e noti, il che pare costituire piuttosto una specie di conferma, una sanzione apposta dalla stessa parte alla condanna avuta, quasi sapendo di non poter far altro di meglio. Solo più tardi — e dopo aver lasciato passare ancora qualche anno — i due si decidono finalmente a dire ed a chiedere qualche cosa di più, a proclamarsi cioè condannati a torto, e a domandare (lascio a parte la riabilitazione vera e propria, di cui non è cenno) non i danni patiti, sebbene li ricordino, ma la pura restituzione del denaro senza interessi. Sarà forse solo perchè col pretendere troppo temevano di nulla ottenere? Ma qual è frattanto la causa per cui tutto ad un tratto compare un ricorso dei due in tal senso? E per quale prova avuta, per quale serio motivo, giacchè non ne è indicato nessuno, si viene, dopo tanto tempo, dal Doge ad un provvedimento così grave quale quello di sconfessare un precedente giudicato (3) e restituire — con aggravio del Comune — somme così forti?

Forse non fu estraneo a tutto ciò, oltre all'influenza

---

(1) V. nota 2, pag. 80.

(2) V. nota precedente.

(3) Di ricorsi di tale specie non v'è penuria in quell'epoca, ma essi per regola vengono proposti quando è mutato il regime, ossia allorchè è sottenrata nel governo la famiglia rivale di quella sotto cui si patì la condanna od il sopruso. Inoltre, per ciò che è del caso attuale, Pietro Fregoso non era solo parente stretto di Giano, ma a questo doveva esser legato da speciale riconoscenza, perchè da lui appena divenuto doge era stato richiamato dall'esilio, a cui l'aveva condannato Raffaele Adorno, e fatto Capitano Generale. (GIUST., anni 1446, 1447).

che esercita il tempo e quella delle alte aderenze di quei due cospicui cittadini, l'intervento di Alfonso, il quale seguiva a dare gravi noie al Doge Pietro Fregoso e ne riceveva tuttora l'omaggio annuale dall'aureo bacile (1): intervento che potè essere maggiormente provocato in lui da istanze di persone della famiglia, primo fra tutti il padre di Battista, che era stato l'anno innanzi (1453) ambasciatore a Napoli (2), o degli Adorno suoi amici, fra i quali era Raffaele parente dei Longhi per parte della moglie Violantina figlia di Giacomo (3) — le quali cose tutte, e l'opportunità in genere, benchè tardivamente (o forse perchè nulla si potè ottenere prima), avrebbero finito per vincere ostacoli e riluttanze. Ma forse influi più ancora un sentimento di riconoscenza verso questo albergo e soprattutto verso la famiglia di Battista, provocato dalla valorosa difesa di Costantinopoli fatta poco innanzi ed a prezzo del proprio sangue da Giovanni Giustiniani Longhi (4). Per tal modo non sarebbe da conside-

---

(1) Pretesto, od uno dei pretesti, di cui si giovarono quei mestatori i quali indussero o costrinsero il doge Raffaele Adorno ad abdicare (4 genn. 1447, — GIUST., — SERRA etc.) era stato appunto quello dell'umiliazione a cui quegli aveva acconsentito (1444) venisse sottoposta la Repubblica, di fare cioè ogni anno omaggio di un bacile d'oro al Re Alfonso. Ora numerosi sono i documenti i quali ci fanno vedere come ancora parecchi anni dopo, e sotto gli stessi Fregoso, si seguitasse a compiere quell'atto; io, sebene essi non siano privi di interesse (v'è nota anche della spesa di fabbricazione, ecc.), mi limito nel presente scritto, a citarne uno — abbastanza curioso nella sua concisione per ciò che riflette una circostanza della vita del Cancelliere Francesco Vernazza. È una dichiarazione fatta da questo nel Vol. 2.<sup>o</sup> delle lettere ducali, fra quella portante il n. 1364 e la data dei 9 Giugno 1456 e quella portante il n. 1366 e la data dei 9 Dic. stesso anno, in questi termini: « Eo anno die X<sup>a</sup> Junii domo abij cum patera ad regem Aragonum et die V<sup>a</sup> dec. redivi ex carcere. ». Dopo di che, dopo cioè il suo ritorno dal carcere (dove non so per qual motivo sia stato posto quel cospicuo personaggio), Francesco Vernazza riprese le sue funzioni, e la prima lettera da lui scritta è, come ho detto, dei 9 Dic.

(2) FEDERICI, loc. cit. Questo scrittore ricorda diverse ambascerie portate in quel torno d'anni a re Alfonso da personaggi dell'Albergo Giustiniani.

(3) DE ROSSI, *Storia di Casa Adorno* etc., Firenze 1719, pag. 77 e 144.

(4) GIUST., ad a. 1453 La cosa era del più grande interesse per Genova, a causa delle sue colonie della Tauride. È però da avvertire che il Federici (loc. cit.) riesce a gettare il dubbio sulla qualità dell'incarico, e sulla fedeltà ed eroismo di quest'uomo.



rare come puro caso la presentazione del ricorso e la revoca della sentenza a distanza di pochi mesi dalla caduta di quella città, dopo lunghi anni di attesa, chè anzi le due cose avrebbero un nesso fra loro. Si tratta di supposizioni, le quali possono quindi non rispondere alla realtà; ma — qualunque sia questa, quanto ai motivi dell'assoluzione — ciò che importa si è che gravi sono gli argomenti di dubbio in questo fatto. Ed ora nel supposto, che reale ed accertato fosse il crimine dei Giustiniani, il fatto stesso si potrebbe ricostruirlo ed appoggiarlo ad una base storica nel modo seguente. Alfonso non era solo nemico di Genova e dei Fregoso, ma, come abbiám visto, amico degli Adorno, i quali, costretti dopo la cacciata di Barnaba ad esulare, avevano sempre cospirato e fatto quanto stava in loro per ispingere quel re, già per se stesso disposto a ciò, a cacciare a loro volta i rivali; nè avevano parlato a sordo, come lo dimostrano le frequenti contese ed attentati di questo ai danni di quella casa. Ora, posta tale base storica, il seguito della ricostruzione che io tento si farebbe supponendo che fra i detti attentati possa appunto registrarsi quello di cui è caso, e per compierlo Alfonso avrebbe ricorso ad un uomo influente in Genova ed in cui doveva aver fiducia, quale Nicolò Giustiniani Campi (1), salvo a questo il cercarsi i complici. Scopertesi però, colla sorpresa delle lettere di Alfonso a Nicolò, le intelligenze fra i due, ed i rapporti non lindi sorti fra essi a danno dei Fregoso, ciò avrebbe provocato una visita (avanti il 10 luglio certo, come appare dal doc. X) in casa di quest'ultimo e la conseguente scoperta e sequestro o confisca delle armi; perciò quindi si sarebbe allora proceduto contro l'indiziato, a cui « la corda » avrebbe strappato confessioni che confermarono la verità delle accuse contro di lui e compromisero anche il Battista quale complice. Sventata per tal modo la trama, sarebbe seguita la condanna dei due, i quali posti in orrendo carcere e costretti al pagamento di somme ri-

---

(1) V. nota 1, pag. 82. Si osservi ancora che Nicolò era ghibellino e che i Fregoso erano guelfi.

levantissime (1), che servirono all'opera già detta, sarebbero stati poi anche banditi. Ma un terreno man mano sempre più favorevole ad essi — che quanto meno dimostrerebbe come non vi fosse contro di essi un accanimento sistematico o per partito preso — si sarebbe venuto formando, e abbiamo così la riduzione delle imposte e il condono dal bando, se però questo non precedette immediatamente e non fu connesso con quello della restituzione del denaro. Non è difficile, in tale supposizione, immaginare che, volendo raggiungere questo risultato, siansi volute salvare le apparenze e combinare od accettare un ricorso che in realtà, se è pur vivo come protesta d'innocenza, è però anche generico in questa come nella narrazione dei fatti, giacchè anche la prudenza doveva consigliare a tacerli ponendovi omai senz'altro una pietra sopra: e così non si accenna alla natura delle accuse, dicendole soltanto note, nè si dà la più piccola prova di ciò che si asserisce nel ricorso stesso, mentre un cenno avrebbe potuto farsene, nonostante vi fosse poi la facoltà di esporre a voce le proprie ragioni etc.; e si chiede, esplicitamente, forse non a caso, che la restituzione venga posta a carico del Comune anzichè dei Fregoso — e ciò senza interessi o danni (2). E il decreto che accoglie l'istanza, come ho già avuto occasione di ricordare, non accenna a nessuno dei motivi che inducono il Doge e gli Anziani a tale accoglimento, ma si limita al solito formulario, dal quale non si ricava se non che si udirono le persone che si dovevano udire e che si procedette nella pratica colla dovuta ponderatezza.

---

(1) Curiosa coincidenza, la persona di Alfonso sarebbe entrata indirettamente così nel fatto della distruzione del Castelletto, come in quello della ricostruzione: nella prima perchè avvenuta quando i Genovesi, giustamente sdegnati contro il duca di Milano per avere questo liberato lo stesso re da essi fatto prigioniero nella gloriosa battaglia di Ponza (1435) — avevano deliberato di scuoterne il giogo: nella seconda perchè una trama da esso macchinata sarebbe stata causa di una condanna da cui provenne il denaro che servì a quello scopo.

(2) La restituzione delle somme aveva ancora da effettuarsi, almeno in parte, nel 1455, e cioè quando del Battista già sappiamo sicuramente che era presidente (doc. VIII e IX).



Notevole è poi il fatto che l'Ufficio della Moneta (il quale peraltro si era pronunciato per la presa in considerazione del ricorso) abbia con ritardo non solito, dato la sua approvazione al decreto soltanto un mese dopo. Di un simile ritardo da esso frapposto abbiamo esempio in una circostanza che può considerarsi consimile, quando cioè il Doge Raffaele Adorno, in adempimento anche di un impegno dell'antecessore Tomaso Fregoso, aveva promesso, per ragioni politiche, l'alta carica di ammiraglio della Repubblica, con lauto stipendio da pagarglisi a vita, a Gio. Antonio Fieschi (1). Certo, ripeto, v'è qualche cosa di mancante e di misterioso in questo episodio, e gli stessi argomenti da me avanzati hanno i loro punti deboli. Non ho parlato di quelli pure importanti favorevoli ai Giustiniani, perchè essendo i primi e più facili ad affacciarsi (salvo qualcuno che non risulta dalle fonti citate, ma che è di valore relativo) era inutile che io lo facessi, mentre era invece necessario esporre qualcuno degli altri, anch'essi numerosi: tuttavia se non ho creduto di tacere circa i dubbi gravissimi che sorgono sull'argomento, mi sarei astenuto dal dare a questi il valore di cosa certa, affine di non avventurare a carico di Nicolò e di Battista Giustiniani (nè di Alfonso d'Aragona), con pericolo di essere ingiusto, una seconda e postuma sentenza funesta alla loro memoria.

AMBROGIO PESCE.

## DOCUMENTI.

### I. (\*)

Archivio di Stato in Genova — *Divers.* filza 17.

*A tergo:* Pro. d. Nicolao Iustiniano et Bapta Iustiniano longo. Carceratis ad Instantiam D. Iani de Campofregoso cum decreto Concessionis.

*Dentro:*

Illustri et excelso domino duci Januen. et magnifico consilio dominorum Antionorum civitatis janue Reverenter exponitur pro parte

---

(1) Cfr. il mio scritto: *Alcune notizie intorno a Gio. Antonio del Fiesco ed a Nicolò da Campofregoso*, in *Giornale Storico e Letterario della Liguria* del 1905, (anno VI), pagg. 372, 373.

(\*) In questa Appendice i documenti non sono riportati in ordine crono-

Nicolai et Bapte Justiniani olim longi: Quod tempore ducatus quondam bone memorie. d. Jani de Campofregoso ex malis et non veris informationibus ac falsis criminibus, eisdem et cuilibet eorum obiectis: fuerunt iniuste et indebite carcerati: et in horrendis carceribus inclusi: de mandato prefati, d. Jani tunc ducis: et adeo afflictis: quod omnes ciues Janue habentes in se aliquid humanitatis summe condoluerunt de eorum infelici casu: et illum egro animo et moleste tulerunt: fuitque coactus dictus Nicolaus contra omnem iusticiam ad soluendum ipsi quondam, d. Jano: et seu cui mandavit: libras decem milia Januinarum: et dictus Bapta fuit coactus ad soluendum libras quinque milia: que omnes converse fuerunt in utilitatem excelsi comunis Janue scilicet in fabricatione arcis castelleti: que est magnum ornamentum urbis Ianuen. et defendit urbem ipsam Ianuen. a multis imminentibus periculis: que reipublice Januensi evenissent et evenire possunt: nisi arx ipsa constructa et fabricata fuisset. ipsique nicolaus et Bapta non solum lesi fuerunt in quantitibus predictis per eos ex bursatis: sed etiam pro solutione ipsarum passi fuerunt plurima damna civimenta et interesse: ut quilibet recti iudicij arbitrari potest. equissimumque est quod dicte pecuniarum quantitates restituantur eisdem per excelsum comunem Janue: postquam in utilitatem comunis: et in fabricatione dicte arcis castelleti converse fuerunt. Nam impium esset: quod ea arx: que comuni servit fabricata esset de pecuniis propriis ipsorum: que tamen de pecuniis publicis fabricata omnimodo extitisset. Idcirco dicti Nicolaus et Bapta humiliter supplicant celsitudini et dominationibus prelibatis: quatenus dignentur decernere et deliberare: dictos Nicolaum et Baptam fieri debere creditores excelsi comunis Janue in cartulario officij monete dicti comunis: scilicet dictus Nicolaus pro libris decem milibus Januinarum et dictus Bapta pro libris quinque milibus Januinarum. et de dictis quantitibus pecuniarum integram solutionem et satisfactionem fieri debere ipsi nicolao et Bapte de pecunia et bonis excelsi comunis Janue cum clausulis, derogationibus et cautelis ad id necessarijs et opportunis. Alioquin dicti nicolaus et Bapta viderentur suis pecuniis indebite et contra iusticiam spoliati quod non credunt esse intentionis celsitudinis et dominationum prelibatorum. et esset malum exemplum in civitate nostra si liceret sine causa cives spoliare bonis suis: propterea quod supervenientibus varietatibus hoc exemplo procederetur in infinitum ad destructionem civium et civitatis: quod omni studio est fugendum.

---

logico, perchè quello della narrazione ne esigea uno diverso. Così, ad es., il doc. I contiene il racconto di fatti i quali accaddero avanti la presentazione dei ricorsi del 1449 e del 1450.

Le ultime parole dell'iscrizione a tergo del doc. I sono di carattere posteriore (sec. XVII).



II.

(Ivi).

✠ die XV. Jullii 1454.

J. et excelsus d. dux Januen. etc. Et M. consilium dnorum antianorum et Spectabile offitium monete in plenis numeris congregatis Intellecta dicta supplicatione ac contentis in ea Auditis claris legum doctoribus d. Iucha de grimaldis et d. enricho stella sapientibus excelsi comunis Ianue ac eius sindico et etiam scriba infrascripti memorandi offitii monete et his omnibus qui in favorem excelsi comunis Janue dicere ac allegare voluerunt sequti regulam positam sub rubrica Si quis comuni moverit controversiam etc. maturo inter se examine habito absolventes se ad calculos albos et nigros repertis calculis albis quindecim affirmativam significantibus statuerunt ac decreverunt dictam petitionem et seu supplicationem admittendam fore et admitti debere sicque eam admitterunt. Postquam ea Ipsi. I. d. dux et M. consilium dnorum antianorum in pleno numero congregatorum examinata dicta petitione et seu supplicatione ac contentis in ea et causa cognita maturo etiam inter se examine habito declaraverunt diffiniverunt statuerunt ac deliberaverunt preffatos Nicolaum et baptam Iustinianos fieri debere creditores excelsi comunis Janue de summis pecuniarum in ipsa petitione expressis videlicet ipsum nicolaum delibris decem milibus Januinorum et ipsum baptam quinque milibus Januinorum. Sicque virtutis presentium commisserunt ac committunt venerando offitio monete Eiusque scribis quatenus scribant et faciant in cartulariis excelsi comunis Janue et dicti offitii creditores preffatos nicolaum et baptam de dictis pecuniis ac summis pecuniarum videlicet unum quemque eorum pro sua parte de qua supra fit mentio satisfaciendo eis et solutionem faciendo de predictis Ita tamen quam satisfieri eis non possit de auariis civitatis genue factis vel fiendis nec de aliquibus auariis rippariarum Janue quas decetero fieri contingat. nec per formam impositionis aliquarum cabellarum nec de ipsorum partitis auariarum impositarum aut imponendarum. Que omnia fecerunt ac deliberaverunt et fieri debere statuerunt preffatus. I. d. dux et consilium predictum non obstantibus aliquibus legibus decretis aut statutis in contrarium disponentibus.

III.

(Ivi).

1454 die V augusti.

Spectabile officium monete in pleno numero congregatum Surrogato nobili thoma cigalla loco brancaleonis grilli prout de dicta surrogatione constat manu filipi de bonavei scribe ipsius offitii Intellecta dicta deliberatione ac diffinitione de qua supra fit mentio et omnibus in ea contentis ea que diligenter inter se semel et pluries examinatis

perlectis que omnibus regulis ac decretis quas et que ad rem ipsam pertinere posse existimavit et presertim in favorem comunis Ianue sumpta que super predictis ea informatione que ipsi officio necessaria visa est demum absolvens se ad calculos albos et nigros sex albis repertis affirmationem significantibus dicte deliberationi ac definitioni ac omnibus in ea contentis annuit et consensit ac sic fieri debere ac posse decrevit in omnibus et per omnia ut in ea continetur Ita tamen quod quicquid apparet non solum per dictos supplicantes aut alterum eorum usque ad summas de quibus in petitione eorum fit mentio de dictis summis detrahatur, detrahatur que etiam ex illis summis quicquid pecuniarum aut beni fitii ab excelso comune Ianue per ipsos aut eorum alterum habitum apparet in recompensationem suprascripti debiti et exclusis per expressum formis illarum solutionum de quibus in predicta deliberatione fit mentio.

IV.

(D.º Arch., *div.*, filza 17).

Vobis Illustri et excelso dno Ludovico de Campofregoso dei gratia Ianuensium duci et Magnifico consilio dominorum Antianorum exponitur parte devotissimi servitoris vestri Iacobi de Benissia: Quod ipse constitutus fuit ac prefectus fabricationi castelleti: in quod opus erogata est magna pecunie summa: que per manus suas distributa ac persoluta fuit. Nunc autem cum id opus perfectum sit: et conveniat honori ac fame ipsius Iacobi reddere rationem administrationis sue: ut semper appareat eum recte omnia gessisse: nec fidei sue obiici possit vel minima suspicio male administrationis:

Supplicat quanta potest instantia dominationibus vestris: ut velint ei magistratum delegare: qui has impensarum rationes diligenter calculet et examinet et tandem liquidet. et quanto magistratus fuerit diligentior et severior: eo erit acceptior sibi.

V.

(Ivi).

✠ MCCCCXXXVIIIº die Xª oct.

Illustris et excelsus dñs Ludovicus de campofregoso dei gratia Ianuensium dux et Magnificum consilium dominorum Antianorum comunis Ianue in legitimo numero congregatum: quorum tunc presentium nomina sunt hec.

Demetris Cataneus prior. — d. Carolus de francis legumdoctor. — Iulianus Italianus. — Franciscus Saluaigus. — Lodisius de casana. — Iulianus de Grimaldis. — Iohannes de Canali. — Franciscus de Levanto. — Constantinus de Marinis et philippus de Auria. —

Intellectis ea supplicatione et contentis in ea: decreverunt eam non admittere.



VI.

(D.º Arch., Off. Monete, filza 733 B.).

Viri prestantes et Eg..... domini.. Batista de furnarijs Bartholomeus de franchis de Burgaro, Marcus de casina Badasar marruffus Iacobus de Riparolio not. et Antonius nauonus conragati in camera solite residentie Spectabilis officij monete comunis Janue, ellecti et deputati per Illustrum dnum.. ducem et Magnificum consilium dominorum Antianorum, ad taxandum et parciendum partitam viri prestantis Batiste Justiniani Longi vigore rescripti pretacti Illustris dñi ducis et prefacti consilij dñorum Antianorum cuius tenor talis est MCCCCCL die XXVI Iunij. Illustris et excelsus d.nus dux Januensium etc. et M. cum consilium d. norum Antianorum in pleno numero congregatorum, Audito Spectato viro Baptista Justiniano longo dicente propter causas quorum maxima pars universis nota est, condicionem facultatis eius tenuerit factam esse et ad eum terminum deductam ut Amodo non perferre possit onera publica auariarum sub ea taxacione que fit per viginti quatuor manualia ubi non potest de re sua ita docere quod ab eo onere cum moderacione sublauetur, petenteque committi Spectabili Officio monete aut Alteri honesto officio quatenus audito ipsa (*sic*) Batista et sumpta informacione de facultatibus suis et habito respectu ad causas suos eum taxent pro Auaria sua sub ea quantitate et usque in illud tempus quod ipsi officio visum fuerit, quoniam ei facilius erit de condicione facultatis sue coram dicto officio aut Alteri simili ostendere quam coram tot viris quorum numerum capiunt viginti quatuor manualia decreti. petenteque partitam suam dividi et seiungi Adamiano (*sic*) fratre suo cum quo partita Auarie coniuncta est. non ignari casus et iacture quas passus est dictus Batista et volentes de honesto remedio illi providere, publice etiam et private necessitati aduertentes Absoluentes se ad calculos Albios et nigros repertis decem Albis Affirmativis commisserunt et virtute presentium committunt infrascriptis..... viris nominatis quos Ad hanc rem specialiter eligerunt omnimodam potestatem illi (*sic*) tribuerunt, quatenus Audito ipso Batista et diligenter examinata condicione facultatis sue ipsi Baptiste provideant de ea taxacione pro suis Auarijs videlicet pro duabus auarijs et sub ea solucione que illis videbitur seiuncta ad diuisa eius partita Apartita damiani fratris sui. et hoc decretis Aliquibus non obstantibus et etiam non obstante quod in presentibus manualibus avarie nondum aperte taxatus Aliter esset vel crederetur quorum virorum nomina sunt hec Batista de furnarijs Bartholomeus de franchis Burgarus Baldasar marruffus Marcus de cassina Iacobus de Riparolio et Antonius navonus. — Gotardus de sarzana cancellarius. Intendentes itaque procedere Ad execucionem commissorum eis virtute dicti rescripti et deliberacionis Audito semel et pluries pretacto Batista et de eius facultatibus sumptis instrucionibus debitis et opportunis et precipue compacientes

gravi iacture ipsius Batiste iam exactis annis passe, omni modo via et forma quibus melius et validius potuerunt et possunt, taxaverunt eundem Batistam ad solvendum libras sexaginta duas et soldos decem Januinarum pro Auaria anni de MCCCCL et totidem pro Auaria de MCCCCLI, et sic conscribatur et fiat debitor dictus Batista solus et de per se de dictis lb. LXII s. X in qualibet dictarum Auariarum.

VII.

(Ivi, sul medesimo foglio).

✠ MCCCCLI die XVIII Aprilis.

Pretacti d. ni Batista de Fornarijs et socij superius nominati congregati (*sic*) itterato ut supra in camera Sp. officij monete Audito denuo prefacto Batista justiniano exponente cum querela se valde grauatum de dicta impositione et taxa, considerantes melius in facultatibus Ipsius Batiste et advertentes subtilius discrimina ipsius, et debitis et honestis respectibus moti taxando ut supra partitam ipsius Batiste, illam reducerunt et taxaverunt in libris quinquaginta sex et soldis quinque per Auariam videlicet de MCCCCL. et totidem pro auaria de MCCCCLI et per tantum videlicet libras LVI s. V conscribatur et fiat debitor in una quaque dictarum auariarum dictus Batista videlicet solus et seorsum a partita damiani fratris sui, non obstante aliquo dicta taxatione et seu deliberacione ut supra factis quam annullant et irritant virte (*sic*) presentis deliberacionis quam mandant et volunt robur et vim obtinere non obstante primaria taxatione et seu deliberacione ut supra factis.

VIII.

(Ivi, Off. Monete, Filza 733 B).

✠ MCCCCLV die XXVIII Majj.

De Mandato Illustris et Excelsi domini ducis januensium et Spectabilis officij monete Vos officiales et scribe comperarum sancti Georgij detis et respondeatis de proventibus Loci unius cum dimidio dictarum comperarum scripti super Ambrosium cataneum quondam Andree in cartulario sancti laurentij usque in quantitatem librarum sex Giberto de pinu recepturo nomine Mag. ci. d. presidentis et nicolai justiniani sive  
lb. VI s

Item etc.

IX.

(Ivi, stessa filza).

✠ MCCCCLV die VIII Julij.

Demandato Spectabilis officij monete comunis vos officiales et scribe comperarum sancti georgij tam presentis anni quam futurorum, obligetis et obligare debeatis omnes et singulos proventus tam anni presentis, quam futurorum, omnium locorum scriptorum super infrascriptis



ptis pro quantitibus infrascriptis. prestanti viro nicolao Justiniano q. d. francisci recepturo suo nomine, et nomine etvice Mag.ci d.ni bap-  
tiste Justiniani pressidentis etc., et de dictis proventibus, debitis tem-  
poribus respondeatis pretacto nicolao suo et dicto nomine usque in  
quantitates jnfrascriptas, etc.

X.

(Ivi, stessa filza).

✠ ihesus die X jullij.

In Oliverio Justiniano . . . . .	ll. d
Item XI jullij in dicto, O, in Sorleono Spinula . . . . .	ll. CCC
Item ea in dicto O. in raffaele de fur- narijs . . . . .	ll. C
Item XIII in dicto O. in cart <sup>o</sup> de XXXXV. . . . .	ll. CCCCL
Item in dicto. O. in cart <sup>o</sup> florenj de XXXXVII . . . . .	ll. dL
Item in dicto. O. in cart <sup>o</sup> primo de XXXXVI . . . . .	ll. CCL
Item in dicto. O. in raffaele de fur- narijs . . . . .	ll. C
Item in dicto. O. in cart <sup>o</sup> primo de XXXXVII . . . . .	ll. dC
Item in dicto. O. in cart <sup>o</sup> primo de XXXXVI de racione Johannis Ju- stiniani q. D. . . . .	ll. CC
Item in dicto. O. in officio monete .	ll. CLXXV
Item in dicto in Sorleono Spinula de racione Johannis Justiniani q. D. .	ll. L
Item in dicto. O. in Sorleono predicto	ll. CL
Item in Johanne Justiniano q. D. in thoma cigalla . . . . .	ll. L
Item in oliverio in thoma predicto .	ll. L.
Item in Johanne Justiniano q. D. in cart <sup>o</sup> secundo de XXXXVII . . . .	ll. C
Item in dicto. O. in consulibus S. G.	ll. d
Item in dicto. O. in raffaele Salvaigo	ll. CL
Item in dicto. O. in cart <sup>o</sup> secundo de XXXXVI . . . . .	ll. d
Item in dicto. O in numerato. . . .	ll. CLXXXXV s. XV
Item in dicto in numerato . . . .	ll. L
Item in dicto in numerato . . . .	ll. LXXXVI
Item in dicto in numerato . . . .	ll. CXXXVIII s. XVIII d. VI
Item in dicto in numerato . . . .	ll. CXVI s.

- Item in dicto in numerato . . . . ll. LXXX s.  
Item in dicto. O. in raffaele de furnarijs . . . . ll. C VIII s. XV  
Item in dicto. O. in dicto raffaele . ll. XXXX s.  
Item in dicto. O. in thoma cigalla . ll. L s.  
Item in dicto. O. in dicto thoma . . ll. C  
Item in dicto. O. in raffaele Salvaigo ll. LXXXVII s. XVII d. VI  
Item in dicto. O. in dicto raffaele . ll. CLXX s.  
Item in dicto. O. in dicto raffaele . ll. C s,  
Item in paride Justiniano in dicto raffaele . . . . ll. d.  
Item in nicolao Spinula de racione Johannis Justiniani q. D. . . . ll. d.  
Item in paride Justiniano in nicolao spinula . . . . ll. d.  
Item in Oliverio Justiniano in Jeronimo lorlo. . . . ll. CX  
Item in dicto. O. in dicto Jeronimo . ll. CC  
Item in dicto. O. in dicto Jeronimo . ll. CCL  
Item in paride Justiniano in dicto Jeronimo . . . . ll. d  
Item in dicto paride in dicto Jeronimo ll. CCCCLXX  
Item in dicto paride in J. d. duce . ll. CCL  
Item in Oliverio in Sorleono Spinula ll. LXXXII s. V  
Item in dicto. O. in dicto Sorleono . ll. LX  
Item in dicto. O. in dicto Sorleono . ll. C  
Summa ll. VIII d C XX s. XI  
pro nicolao Justiniano de campis.



Illu. dns Janus pro armas diversas tam defendibiles quam ofendibiles, captas in domo dicti nicolai in valore librarum tricentarum otuaginta in quadringentas de acordio sive ll CCCLXXX in CCCC.

## VARIETÀ

DIARIO INEDITO DELLA MALATTIA, MORTE E SEPOLTURA  
DI M.<sup>R</sup> BENEDETTO ANDREA D'ORIA VESCOVO DI AIAC-  
•CIO - 1794.

In un vecchio libro conservato nell'archivio parrocchiale di S. Maria della Spezia,\* il quale porta sulla fascia esterna l'indicazione: 1770 — *Visita di — Monsig.r Lomellini — con*

*Giorn. St. e Lett. della Liguria.*